

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Torino – 10 febbraio 2023

CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017)

CAPO III – ARTT. DA 23 A 31

ORGANI DI TUTTI GLI ETS (ODV - APS – RETI ASSOCIATIVE)

- *artt. 24 e 25: assemblea e sue competenze inderogabili;*
 - *art. 26: organo di amministrazione;*
 - *art. 30: organo di controllo;*
 - *art. 31: revisione legale dei conti.*

ASSEMBLEA

Nell'assemblea delle associazioni del TS hanno **diritto di voto** tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo che lo statuto non disponga diversamente.

Ciascun associato **ha un voto**. Agli associati che siano ETS lo statuto può attribuire più voti, sino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Se lo statuto non dispone diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante **delega scritta**.

Ciascun associato può rappresentarne un massimo di 3, se il numero di associati è inferiore a 500, o di 5, se non inferiore a 500.

ASSEMBLEA

Lo statuto può prevedere (i) l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione e (ii) l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Lo statuto delle associazioni con un numero di associati non inferiore a 500 può prevedere assemblee separate (→ delegati), in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

Gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito all'art. 25, 1° c., CTS, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- ❖ Nelle associazioni del TS deve essere nominato un organo di amministrazione.
 - ❖ La nomina degli amministratori **spetta** all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
- ❖ La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Lo statuto può prevedere che:

- uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;
- la nomina di uno o più amministratori sia attribuita ad ETS, altri enti senza scopo di lucro, enti religiosi o a lavoratori o utenti dell'ente.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

GLI AMMINISTRATORI

entro 30 gg dalla nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando a quali di essi è attribuita **la rappresentanza**, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il **potere di rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

CHE COSA FA L'ORGANO AMMINISTRATIVO?

PRESIDENTE?

VICE PRESIDENTE?

COMITATO ESECUTIVO?

SEGRETARIO?

TESORIERE?

ORGANO DI CONTROLLO

Nelle associazioni la nomina dell'OdC, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.00 €;
- ricavi, rendite, proventi ed entrate: 220.000 €;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

I componenti dell'OdC sono scelti tra revisori legali e commercialisti.

CHE COSA FA L'ORGANO DI CONTROLLO:

- **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- **può esercitare**, superati i limiti di cui all'art. 31, c., la revisione legale dei conti;
- **monitora** l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- **attesta** che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

I componenti dell'OdC possono procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo che non vi provveda già l'OdC, le associazioni ETS devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 €;
- ricavi, rendite, proventi, entrate: 2.200.000 €;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

**STATUTO DELLA
«ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' – APS»**

ART. 8 – ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale (organo di amministrazione);
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Sono cariche dell'Associazione:

- a) Il Presidente ed i Vice Presidenti;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

ART. 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE

«L'AN è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione»

- ✓ E' costituita dai Delegati di tutte le sedi locali → eletti dall'assemblea di ciascuna sede locale;
- ✓ Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del relativo bilancio.
- ✓ Può essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di metà dei Componenti del Consiglio Nazionale, o di almeno un decimo degli Associati.
- ✓ L'intervento all'assemblea, ordinaria o straordinaria, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (...).

Le votazioni:

- per il rinnovo delle cariche, si effettuano a scrutinio segreto su schede separate per ciascun Organo riportanti le candidature regolarmente pervenute e ammesse;
- che non riguardano le cariche sociali sono effettuate con votazione palese.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE **ORDINARIA**:

- elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Nazionale, l'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri;
- delibera le linee programmatiche dell'Associazione;
- approva il bilancio d'esercizio, l'importo della quota associativa nazionale, eventuali regolamenti attuati e/o integrativi dello statuto, predisposti dal Consiglio Nazionale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su mozioni proposte dai Delegati;
- ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE **STRAORDINARIA**:

delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 11 – CONSIGLIO NAZIONALE

Il CN, organo di amministrazione dell'Associazione,

in esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale:

- programma, organizza e gestisce l'attività dell'Associazione;
- promuove la realizzazione delle finalità dell'Associazione e delle direttive dell'Assemblea Nazionale;
- esamina e valida i bilanci d'esercizio, predisposti dal Tesoriere e li invia all'Assemblea per l'approvazione;
- propone annualmente l'entità della quota Associativa nazionale per l'anno accademico successivo;
- elegge la commissione verifica poteri, il cui operato viene definito nel Regolamento;
- ratifica la costituzione di nuove Sedi locali;
- promuove e contribuisce a livello nazionale allo sviluppo della base Associativa e all'organizzazione territoriale dell'Associazione;

ART. 11 – CONSIGLIO NAZIONALE

- elabora le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- predispone eventuali Regolamenti attuativi-integrativi dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- ratifica, su proposta del Presidente, le cariche di Vice Presidente vicario, Vice presidente, Segretario e Tesoriere;
- delibera, su proposta del Presidente, in merito alla promozione e organizzazione di convegni e altre attività nazionali e internazionali;
- delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di commissioni di studio;
- delibera in merito alle sanzioni disciplinari.

ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Il Presidente:

- ha la rappresentanza generale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio;
- presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale;
- può delegare ai Consiglieri Nazionali attribuzioni specifiche in materia di organizzazione, comunicazione e stampa, questioni fiscali e giuridiche.

I Vicepresidenti, ratificati dal Consiglio su proposta del Presidente, lo coadiuvano nella rappresentanza dell'Associazione.

Il Vice presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

ART. 13 – COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Nazionale:

- può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti;
- determina contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega, impartisce direttive agli organi delegati e può avocare a sé funzioni rientranti nella delega.

Se nominato, vi fanno parte di diritto, in ogni caso, il Presidente del CN, il Segretario ed il Tesoriere.

E' convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno.

Le delibere sono valide con la presenza della metà dei componenti, a maggioranza degli intervenuti.

IL SEGRETARIO:

- ✓ cura il buon andamento della Segreteria Nazionale;
- ✓ è responsabile della regolare tenuta e riservatezza della documentazione dell'Associazione e dei dati degli Associati;
- ✓ redige i verbali delle riunioni dei vari organi;
- ✓ è responsabile della loro conservazione;
- ✓ coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

IL TESORIERE CURA:

- ✓ la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti e l'inventario dei beni;
- ✓ la redazione del progetto dei bilanci, d'intesa con il CN, e della relazione finanziaria sul rendiconto e sulla situazione patrimoniale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Può essere delegato dal Presidente
alla firma di atti contabili di ordinaria amministrazione.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- dirime, in via conciliativa, le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita Associativa tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione Nazionale, o tra gli Organi della stessa;
- decide in merito, a seguito dei ricorsi proposti, in materia di provvedimenti disciplinari;
- giudica eventuali ricorsi di aspiranti Associati avverso il diniego di iscrizione all'Associazione;
- decide secondo equità.

ART. 20 – CARICHE ASSOCIATIVE

- Hanno durata triennale e sono rinnovabili.
- Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche avviene a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

L'UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS

svolge altresì attività di «*rete associativa*», ai sensi dell'art. 41 del CTS.

Quale rete associativa:

- ❑ svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore suoi Associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- ❑ promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

ART. 3 – ASSOCIATI

- le Sedi locali sono le articolazioni territoriali costituite in forma di APS;
 - le persone fisiche che si iscrivono alla Sede locale(con l'iscrizione alla Sede locale, l'Associato diviene tale anche dell'Associazione Nazionale).

Le sedi locali, quali autonome APS, devono adottare uno Statuto che preveda le seguenti condizioni:

- adesione ai principi e alle finalità dell'Associazione Nazionale;
 - formale adesione alla Rete Associativa;
- gratuità delle cariche Associative e democraticità degli Organi Associativi;
- redazione del bilancio di esercizio e sociale, con divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione;
- obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio, all'Associazione Nazionale, oppure ad altri ETS.

Gli Associati partecipano alle attività dell'AN solo se in regola con il pagamento della quota Associativa.

ART. 4 – SEDI LOCALI

- ✓ Sono autonome quanto alla definizione dei programmi e alla gestione delle attività, nel rispetto dei principi, delle finalità e delle determinazioni dell'Associazione Nazionale.
- ✓ La gestione del patrimonio ed economica della Sede avviene in totale autonomia;
- ✓ Ogni Sede locale deve far fronte ai propri impegni amministrativi, finanziari e patrimoniali.
- ✓ Gli Organi dell'Associazione Nazionale non sono responsabili delle obbligazioni assunte dagli Organi delle Sedi locali.
- ✓ I rapporti fra gli Organi dell'Associazione Nazionale e quelli delle Sedi locali devono essere improntati a costruttiva collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie.

Grazie per l'attenzione

Notaio Giandomenico Bonito